



Vitantonio Lippolis

APPALTI PUBBLICI: OBBLIGO DI DURC DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Fi-
no a poco tempo fa la verifica della regolarità contributiva negli appalti pubblici poteva avvenire tramite l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC direttamente dall'appaltatore. Al fine di accelerare i tempi delle procedure amministrative, conseguentemente, gli appaltatori più sagaci chiedevano – in autonomia e con periodicità e frequenza – i certificati in parola e, non appena se ne ravvisava la necessità, provvedevano ad esibirlo prontamente alla stazione appaltante richiedente.

Dagli inizi del 2009 ciò non è più consentito in quanto una novella finalizzata, in tesi, alla semplificazione burocratica è stata introdotta dal D.L. n. 185/2008 (c.d. "decreto anti-crisi"), convertito nella Legge n. 2/2009. Più precisamente, in attuazione dei principi dettati dall'art. 18, comma 2 della Legge n. 241/1990 e dall'art. 43, comma 5 del D.P.R. n. 445/2000, il comma 10 dell'art. 16-bis del suddetto provvedimento prevede che le stazioni appaltanti, ove tale documento sia richiesto ai sensi della normativa vigente, acquisisca-

no d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o enti abilitati al relativo rilascio.

Legge n. 241/1990 – Art. 18, comma 2

I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

D.P.R. n. 445/2000 – Art. 43, comma 5

In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

In sostanza, come pure affermato

dall'INAIL nella Nota n. 2724 del 4 febbraio 2009, dal gennaio 2009 l'onere di acquisire il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti. Ne consegue che i pubblici committenti, in tutti i casi in cui risulti necessaria la sua esibizione, non potranno più richiederlo agli operatori economici ma dovranno acquisirlo d'ufficio, richiedendolo direttamente agli Istituti preposti al suo rilascio.

In questo senso si è espresso pure recentemente il TAR Molise con la sentenza n. 717 del 3 dicembre 2009 nella quale, al riguardo, si legge che "ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10 del D.L. n. 165 del 2008 ... le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge ...". Il tenore testuale della disposizione, ed i principi di cui essa è espressa attuazione, difatti, depongono per la perentorietà della disposizione, che pertanto non può essere interpretata come se introducesse una mera facoltà per l'amministrazione (interpretazione che, tra l'altro, renderebbe la disposizione quasi totalmente prima di

utilità).”.

Si tratta, per le imprese, di una notevole semplificazione del sistema precedentemente vigente in quanto laddove, in passato, l'onere di richiedere e produrre la certificazione attestante la propria situazione di regolarità contributiva e previdenziale gravava sull'impresa stessa, dalla fine del mese di gennaio 2009, per effetto della modifica introdotta, le imprese sono state svincolate da tale onere, al cui adempimento devono invece provvedere autonomamente la stazione appaltante.

Commentando la disposizione taluni, spinti probabilmente dall'entusiasmo prodotto dal mutamento procedurale e facendo riferimento al peraltro non richiamato comma 4 dell'art. 43, del D.P.R. n. 445/2000, si sono spinti persino a teorizzare che la novella introdotta dalla Legge n. 2/2009 abbia codificato l'obbligo – a carico degli enti certificatori – di far consultare telematicamente gli archivi informatici da parte delle stazioni appaltanti al fine di verificare le posizioni previdenziali degli appaltatori e subappaltatori.

Purtroppo così non è anche se, ovviamente, l'auspicio è che quello introdotto sia realmente il primo passo verso il più ambizioso e auspicabile obiettivo della consultazione in tempo reale delle banche dati contributive (magari unificate presso lo Sportello unico previdenziale) da parte delle Pubbliche amministrazioni appaltanti, sul modello di quello che peraltro già accade con le verifi-

che svolte telematicamente, dalle stesse stazioni appaltanti, presso Equitalia Servizi S.p.a. per l'accertamento dell'eventuale pendenza di cartelle di pagamento a carico dei beneficiari dei pagamenti.

Soltanto così si potrebbe parlare

Ma, al di là del dichiarato proposito di semplificare le procedure a favore degli operatori economici, il Legislatore ha innegabilmente introdotto l'obbligo di richiesta d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti anche allo scopo di scongiurare il diffuso fenomeno della contraffazione di questi certificati. Difatti molto spesso è accaduto di imbattersi, soprattutto da parte degli organi preposti ai controlli nei cantieri, in DURC falsi elaborati con la finalità di fruire dei numerosi vantaggi connessi alla presenza del certificato regolare. Infatti, nulla hanno potuto sino ad oggi le tecniche anti contraffazione messe in campo dagli Istituti (ad esempio l'obbligo della firma in originale del certificato, l'utilizzo di carta filigranata, la presenza di ologrammi ecc.) contro i sofisticati strumenti tecnologici utilizzati al riguardo dai falsari (per le conseguenze relative all'utilizzo di un DURC contraffatto, si rinvia alla lettura dell'apposito paragrafo all'interno del

Capitolo 6).

Si fa presente, infine, che anche l'art. 6, comma 3, dell'emanando Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici ribadisce che le amministrazioni aggiudicatrici debbono acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC in corso di validità.



La copertina del libro, edito da Ipsoa e dal titolo "DURC Documento unico di regolarità contributiva", da cui è tratto l'articolo pubblicato in queste pagine.

realmente di semplificazione delle procedure di verifica della regolarità contributiva in quanto le stazioni appaltanti non dovrebbero più attendere gli attualmente previsti 30 giorni di tempo necessari (nella migliore delle ipotesi) al rilascio del DURC da parte degli Istituti, venendo così messe in condizione di procedere in tempi brevi alla stipula, ad esempio, dei contratti, o al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.